

TRIBUNALE DI VICENZA**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato, dott. Giuseppe Limitone,

esaminato il ricorso ex art. 74 CCII presentato il 11.7.2023 da

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ritenuta non ostativa l'avvenuta cessazione dell'impresa Individuale "Costruzioni Edili
cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.09.2015,
poiché l'art. 33, co. 4, CCII, trova applicazione per le sole imprese con forma societaria, uniche ad
estinguersi mediante la cancellazione dal Registro Imprese, ex art. 2495 c.c. (v. Trib. Ancona, 21
gennaio 2023, *ILCASO.IT*, 2023, 28577, ed ulteriori argomenti ivi), anche considerando che la persona
fisica ex imprenditore, a differenza della società e dei soci (responsabili solo se hanno percepito utili
dal bilancio finale), continua a rispondere con tutto il suo patrimonio di tutti i debiti maturati durante
l'attività d'impresa, per cui non vi è ragione di precludere al debitore persona fisica la possibilità di
presentare un concordato minore liquidatorio, con maggiore apporto di finanza (esterna) rispetto alla
liquidazione controllata;

ritenuto che, risultando approvato dalla maggioranza di legge dei creditori, possa essere omologato il
piano proposto nel ricorso, come attestato e fatto proprio dal Gestore della crisi

, che qui si intende integralmente richiamato (cfr. relazione del Gestore della crisi);

considerato che il Gestore della crisi ha ritenuto fattibile il piano e, da ultimo, superabili le
osservazioni incentrate sul giudizio di miglior convenienza dell'opzione liquidatoria, proposte dal
creditore Agenzia delle Entrate (cfr. relazione del Gestore del 21.8.2023, pagg. 12-15), per le
condivise ragioni ivi esposte (maggior convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria
e mancanza di prove o di iniziative dei creditori nei confronti della ipotizzata intestazione simulata di
quote, salvo che emergano elementi nuovi in seguito, rilevanti ex artt. 82 e 83 CCII);

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII;



omologa il concordato minore proposto da

con ricorso del 11.7.2023, come attestato dal Gestore della crisi nella sua relazione del 21.8.2023, ed integrazione del 9.10.2023;

conferma i provvedimenti provvisori già adottati con il decreto di apertura;

conferma il Gestore della crisi per l'esecuzione del piano concordatario e per riferire ogni circostanza inerente e rilevante al G.D., oltre che per comunicare al medesimo ed ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex artt. 82 e 83 CCII;

manda al Gestore della crisi di depositare relazioni semestrali sull'andamento della esecuzione del concordato;

dispone che il pagamento dei creditori avvenga rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, come previsto nel piano, mediante riparti depositati presso la Cancelleria, che andranno predisposti non appena si realizzeranno le necessarie liquidità;

dispone che il Gestore della crisi, al termine della procedura, depositi in cancelleria il rendiconto finale per la sua discussione ed approvazione da parte del G.D.;

dispone la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, nonché la pubblicazione mediante lettera circolare via PEC (o raccomandata A.R., fax) a tutti i creditori, a cura del Gestore della crisi, oltre che nel sito internet del Tribunale e nel Registro delle Imprese, a cura della cancelleria;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Gestore della crisi, che provvederà alla comunicazione ai creditori.

Così deciso in Vicenza, il 11.11.2023.

Il Giudice Delegato

INVIATO AVVISO TELEMATICO
OGGI 14/11/2023

ALL'AVV. NACCA CHIARA
AL GESTORE DELLA CRISI DE TOFFOLON II.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Serena Garello

Copia del presente atto inviato
per la registrazione.

il 14/11/2023

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Serena Garello

